Traduzione[1]

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni

Conchiusa a Parigi il 31 dicembre 1953
Approvata dall'Assemblea federale il 16 giugno 1954[2]
Istrumenti di ratificazione scambiati il 20 gennaio 1955
Entrata in vigore il 20 gennaio 1955

(Stato 2 agosto 2000)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Presidente della Repubblica Francese,

animati dal desiderio di evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni,

hanno deciso di conchiudere una convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

§ 1. La presente convenzione ha per scopo di evitare i casi di doppia imposizione che potrebbero risultare, alla morte di una persona che abbia avuto il suo ultimo domicilio in uno dei due Stati, dalla riscossione simultanea d'imposte svizzere e francesi sulle successioni.

§ 2. Per imposte sulle successioni nel senso della presente convenzione s'intendono le imposte riscosse per causa di morte, in virtù della legislazione svizzera o francese, in forma d'imposte sulla massa ereditaria, d'imposte sulle quote ereditarie e di tasse di mutazioni.

§ 3. La convenzione concerne in particolare:

a. per quanto si riferisce alla Svizzera:
le imposte sulle successioni riscosse dai Cantoni, distretti, circoli e comuni;

b. per quanto si riferisce alla Francia:
le tasse di mutazione riscosse per causa di morte (droits de mutation par décès).

RU **1955** 136; FF **1954** I 364 ediz. ted. **1954** I 336 ediz. franc.

1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2 RU **1955** 117

§ 4. La convenzione si applica parimente alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungono alle imposte specificate nel paragrafo precedente o che le sostituiscono. Essa si applica anche alle imposte riscosse in forma di soprattasse (centesimi addizionali).

§ 5. Salvo le disposizioni dell'articolo 5, la presente convenzione si applica, per quanto riguarda la Repubblica Francese, solo alla Francia metropolitana e ai suoi Dipartimenti d'oltremare.

Art. 2

§ 1. I beni immobili (compresi gli accessori) sono soggetti alle imposte sulle successioni solo nello Stato in cui sono situati; l'inventario vivo o morto che serve a una azienda agricola o forestale è imponibile solo nello Stato in cui l'azienda è situata.

Sono considerati beni immobili i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato concernenti la proprietà fondiaria e i diritti di usufrutto su beni immobili, eccettuati i crediti d'ogni genere garantiti da pegno immobiliare.

La questione di sapere se un bene o un diritto ha carattere immobiliare o può essere considerato l'accessorio di un immobile sarà risolta conformemente alla legislazione dello Stato in cui è situato il bene di cui si tratta o il bene a cui si riferisce il diritto considerato.

§ 2. I beni mobili corporali o incorporali lasciati da un defunto che abbia avuto il suo ultimo domicilio in uno dei due Stati e facenti parte di aziende commerciali, industriali o artigiane di qualsiasi natura sono soggetti alle imposte sulle successioni conformemente alla norma seguente:

a. se l'azienda possiede una sede stabile solo in uno dei due Stati, i beni sono soggetti a imposta unicamente in questo Stato; ciò vale anche nel caso in cui l'azienda estende la sua attività sul territorio dell'altro Stato senza avervi una sede stabile;

b. se l'azienda possiede sedi stabili nei due Stati, i beni sono soggetti ad imposta in ciascuno di essi solo nella misura in cui servano a una sede stabile situata sul territorio dello Stato di cui si tratta.

   Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli investimenti fatti dal defunto in società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperative, «société civiles» sottoposte al regime fiscale delle società di capitali) o in forma di accomandite nelle società in accomandita semplice.

   Per la determinazione di sede stabile nel senso del presente articolo sono determinanti le disposizioni dell'articolo 4, secondo paragrafo, della convenzione conchiusa il 31 dicembre 1953[3] tra i due Stati, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza, come pure le disposizioni concernenti questo articolo del relativo protocollo finale.

3 Pubblicata qui di seguito.

§ 3. I beni mobili corporali o incorporali che fanno parte di impianti permanenti e servono all'esercizio di una professione liberale in uno dei due Stati sono soggetti alle imposte sulle successioni solo nello Stato in cui sono situati gl'impianti di cui si tratta.

§ 4. La mobilia, compresa la biancheria e gli oggetti casalinghi, gli oggetti e collezioni d'arte, di genere diverso da quelli contemplati dai paragrafi secondo e terzo, sono soggetti alle imposte sulle successioni nel luogo in cui si trovano effettivamente al momento del decesso.

§ 5. Le navi e gli aeromobili sono imponibili nello Stato d'immatricolazione.

Art. 3

§ 1. I beni della successione ai quali non si applica l'articolo 2, compresi i crediti d'ogni genere garantiti da pegno immobiliare, sono soggetti alle imposte sulle successioni solo nello Stato in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio.

§ 2. È considerato domicilio, nel senso della presente convenzione il luogo in cui il defunto aveva al momento del decesso il suo «focolare domestico permanente» («foyer permanent d'habitation»), come esso è definito nell'articolo 2, primo capoverso del secondo paragrafo, della convenzione conchiusa il 31 dicembre 1953[4] tra i due Stati, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 4

Agli effetti della presente convenzione, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 11, del protocollo finale ad articolo 11 e dell'articolo 12 della convenzione conchiusa il 31 dicembre 1953[5] tra i due Stati, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 5

§ 1. Gli effetti della presente convenzione possono essere estesi, con le modificazioni che saranno riconosciute necessarie dai due Stati, ai vari territori dell'Unione francese, eccettuati gli Stati associati dell'Indocina, come pure alla Tunisia e al Marocco, se questi territori o Stati riscuotono un'imposta sulle successioni.

I due Stati contraenti stabiliranno mediante scambio di note le condizioni e modalità dell'estensione della presente convenzione.

§ 2. A meno che i due Stati non abbiano in modo esplicito convenuto diversamente, la disdetta della presente convenzione conformemente all'articolo 6, secondo paragrafo, pone fine all'applicazione della convenzione per quanto concerne qualsiasi Stato o territorio al quale potrà essere stata estesa alle condizioni previste dal presente articolo.

4 Pubblicata qui di seguito.
5 Pubblicata qui di seguito.

Art. 6

§ 1. La presente convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni si applicano per la prima volta alle successioni di persone il cui decesso è successivo a detto scambio.

§ 2. La presente convenzione resta in vigore sino a quando essa non sarà disdetta da uno dei due Stati. Ciascuno di essi può disdirla, osservando un termine di sei mesi, per la fine di un anno civile. In questo caso, la presente convenzione si applica per l'ultima volta alle successioni di persone decedute prima dello spirare dell'anno civile per la fine del quale è stata notificata la disdetta.

Art. 7

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile.

In fede di che, i plenipontenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, in due esemplari, il 31 dicembre 1953.

Per il Consiglio federale Svizzero	Per il Presidente della Repubblica Francese
Salis	Bidault

Protocollo finale

All'atto della firma della convenzione conchiusa in data d'oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le seguenti dichiarazioni, che sono parte integrante della convenzione.

Ad articolo 1

§ 1. L'enumerazione, che si trova nell'articolo 1, paragrafi terzo e quarto, delle imposte sulle successioni, alle quali si applica la presente convenzione non è limitativa. Allo scopo di aggiornare di mano in mano questa enumerazione, le supreme autorità amministrative dei due Stati si comunicano, al principio d'ogni anno, le modificazioni introdotte nella loro legislazione fiscale nel corso dell'anno precedente.

§ 2. Le supreme autorità amministrative dei due Stati si intendono per chiarire i dubbi che dovessero sorgere quanto alle imposte alle quali è applicabile la presente convenzione.

§ 3. La presente convenzione non pregiudica in alcun modo le esonerazioni fiscali che in virtù delle norme generali del diritto delle genti sono o potranno essere concesse agli agenti diplomatici e consolari. Nella misura in cui, causa siffatte esonerazioni fiscali, le imposte di successione non sono riscosse nello Stato in cui detti agenti esercitano le loro funzioni, la riscossione delle stesse spetta allo Stato che li ha nominati.

§ 4. Le disposizioni della presente convenzione non limitano i vantaggi concessi ai contribuenti dalla legislazione di ciascuno dei due Stati.

§ 5. …[6]

In particolare, i cittadini di uno dei due Stati che sono imponibili sul territorio dell'altro Stato fruiscono, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Stato, delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni d'imposta concessi per oneri di famiglia.

Nel senso del presente paragrafo, l'espressione «imposte» si applica a tutte le imposte e contribuzioni pubbliche di qualsiasi genere, indipendentemente dalla loro natura, denominazione o autorità che le riscuote.

Ad articoli 2 e 3

La presente convenzione non limita il diritto di ciascun Stato di calcolare le imposte relative a quei beni di una successione riservati alla sua esclusiva imposizione secondo l'aliquota che sarebbe applicabile se l'intera successione o l'intera quota ereditaria fosse imponibile in questo Stato.

Ad articolo 3

Nel caso in cui possa essere ammesso che il defunto abbia avuto il suo ultimo domicilio, nel senso dell'articolo 3, secondo paragrafo della presente convenzione, in cia-

6 Abrogato dall'Acc. agg. del 22 lug. 1997 (RS **0.672.934.911**).

scuno dei due Stati, questi convengono di risolvere la difficoltà, riferendosi all'articolo 2, secondo capoverso del secondo paragrafo, della convenzione conchiusa il 31 dicembre 1953[7] intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza. A questo scopo, ciascuna delle parti contraenti potrà sempre, a suo giudizio, ricorrere alla procedura istituita dal secondo paragrafo dell'articolo 11 di quest'ultima convenzione.

Ad articolo 5

§ 1. È precisato che i «Dipartimenti d'oltremare» di cui al quinto paragrafo dell'articolo 1 della presente convenzione sono: la Guiana, la Guadalupa, la Martinica e l'Isola della Riunione.

§ 2. È precisato, d'altra parte, che i «Territori dell'Unione francese» di cui al primo paragrafo dell'articolo 5 della presente convenzione comprendono:[8]

1. i Dipartimenti francesi d'Algeria;
2. i Territori associati (Togo e Camerun);
3. i Territori d'oltremare:
   a. Africa Occidentale francese: Senegal, Mauritania, Sudan, Niger, Dahomey, Costa d'Avorio, Guinea, Volta Superiore;
   b. Africa Equatoriale Francese: Medio Congo, Gabon, Outangi-Chari, Territorio del Ciad;
   c. Madagascar e dipendenze (5 province);
   d. Territori delle Comorre;
   e. Costa francese dei Somali;
   f. Stabilimenti francesi in India;
   g. Stabilimenti francesi in Oceania, Nuova Caledonia e dipendenze, Nuove Ebridi;
   h. Saint-Pierre e Miquelon.

Fatto a Parigi, in due esemplari, il 31 dicembre 1953.

Per il Consiglio federale Svizzero	Per il Presidente della Repubblica Francese
Salis	Bidault

7 Pubblicata qui di seguito.
8 Attualmente sono ancora territori francesi: Mayotte, Polinesia francese, Wallis-e-Futuna, Nuova Caledonia, Saint-Pierre e Miquelon.

Testo delle disposizioni della Convenzione del 31 dicembre 1953 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza[9]

Articolo 2

…

§ 2. Una persona fisica ha il suo domicilio, nel senso della presente convenzione, nel luogo dove essa ha il suo «focolare domestico permanente» («foyer permanent d'habitation»), intendendosi con tale espressione il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo nel quale la persona fisica ha le relazioni personali più strette.

…

Articolo 4

…

§ 2. È considerato sede stabile, nel senso della presente convenzione, un impianto permanente dell'azienda nel quale si svolge l'attività parziale o totale della stessa. Devono in particolare essere considerati come sede stabile: la sede dell'azienda, la sede della direzione effettiva, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, i giacimenti minerarie e le sorgenti in esercizio, come pure le rappresentanze permanenti.

…

Articolo 11

§ 1. Se un contribuente allega che i provvedimenti presi dalle autorità fiscali dei due Stati gli hanno fatto subire una doppia imposizione per quanto concerne le imposte contemplate dalla presente convenzione, egli può presentare un reclamo allo Stato sul cui territorio è domiciliato. Se il reclamo è riconosciuto fondato, la suprema autorità amministrativa di questo Stato deve, se non vuol rinunciare al suo credito fiscale, cercare di intendersi con la suprema autorità amministrativa dell'altro Stato allo scopo di evitare equamente la doppia imposizione.

§ 2. Le supreme autorità amministrative dei due Stati possono parimente intendersi per evitare la doppia imposizione nei casi non regolati dalla presente convenzione, come pure nei casi in cui la sua interpretazione o applicazione dia luogo a difficoltà o a dubbi.

9 RU **1955** 119. Le disposizioni restano in vigore nella misura in cui sia fatto riferimento per l'applicazione della Conv. del 31 dic. 1953 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni (art. 32 par. 3 della Conv. del 9 set. 1966 tra la Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza – RS **0.672.934.91**).

§ 3. Se, per giungere a un'intesa, appare opportuno intavolare trattative, queste saranno condotte da una commissione mista costituita di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro supreme autorità amministrative.

Articolo 12

§ 1. Le supreme autorità amministrative dei due Stati possono a richiesta, scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono d'ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa) necessarie alla regolare applicazione della presente convenzione. Le informazioni scambiate in tal guisa devono essere mantenute segrete e comunicate solo alle persone incaricate dell'accertamento o dell'esazione delle imposte a cui si riferisce la presente convenzione. Non possono essere scambiate informazioni suscettibili di svelare un segreto commerciale, bancario, industriale, professionale o un procedimento commerciale.

§ 2. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate come istituenti per uno dei due Stati contraenti l'obbligo di prendere provvedimenti amministrativi in derogazione alle sue proprie disposizioni, alla sua prassi amministrativa o contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico, nè come obbligo di fornire indicazioni che non possono essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che la domanda.

Protocollo finale

Ad articolo 4

§ 1. Di massima, la sede di un'impresa è considerata sede stabile soltanto se ivi si svolge un'attività da cui provengono utili.

§ 2. Non è compreso nella nozione di sede stabile il fatto di aver delle relazioni d'affari solo mediante un rappresentante assolutamente indipendente, il quale agisca in qualità e nome propri (mediatore, commissionario, agente d'affari, società affiliata, ecc.). Non costituisce sede stabile neppure il fatto di avere un rappresentante (agente) il quale, pur lavorando continuamente sul territorio di uno Stato per una azienda dell'altro Stato, è tuttavia semplice intermediario e non è autorizzato a conchiudere affari in nome e per conto di colui che rappresenta.

Il fatto che un rappresentante, nel senso del precedente capoverso, possiede una scorta di campioni, una scorta di merci in consegna o una scorta per le forniture di proprietà dell'azienda rappresentata non costituisce nello Stato del rappresentante una sede stabile dell'azienda rappresentata.

§ 3. Il fatto che un'azienda dei due Stati esercita sul territorio dell'altro Stato un ufficio che si limita all'acquisto di merci destinate all'approvvigionamento di una o più sedi di vendita o di ulteriore trasformazione non costituisce in questo altro Stato una sede dell'azienda.

§ 4. Il deposito di merci da parte di un'azienda di uno dei due Stati presso un'azienda dell'altro Stato a scopo di ulteriore lavorazione o di rispedizione, come pure la lavorazione e la rispedizione da parte di quest'ultima azienda non costituiscono una sede stabile della prima azienda.

§ 5. La partecipazione a un'azienda (società di persone o società di capitali) in forma di cartevalori d'ogni genere, quote sociali o quote dell'attivo sociale non costituiscono una sede stabile per il partecipante, anche se la partecipazione conferisce un'influenza sulla direzione dell'azienda (per esempio relazione tra società madre e società affiliata).

§ 6. Un cantiere di costruzione non costituisce una sede stabile se il suo scopo è limitato, vale a dire se è stato specialmente impiantato per eseguire un'opera determinata, purchè la durata dei lavori del cantiere non superi i tre anni.

In derogazione al quarto paragrafo dell'articolo 4[10], è precisato che la disposizione del precedente capoverso è parimente applicabile anche quando il cantiere non è direttamente aperto da un imprenditore dell'altro Stato, ma per il tramite di una società semplice del diritto svizzero (se il cantiere è aperto in Svizzera) o di una società di fatto o in partecipazione del diritto francese (se il cantiere è aperto in Francia) cui partecipa l'imprenditore di cui si tratta.

§ 7. Se in ambedue gli Stati esistono sedi stabili nel senso dell'articolo 4, terzo paragrafo[11], una quota parte delle spese generali della sede dell'impresa sarà computata nei risultati delle varie sedi stabili. Nella procedura d'accertamento degli utili indu-

10 Questa disp. è abrogata.
11 Questa disp. è abrogata.

striali o commerciali si ammetterà a tal fine la deduzione di tutte le spese che possono essere equamente attribuite alla sede stabile, comprese le spese di direzione e di amministrazione generale.

§ 8. Per quanto concerne l'imposizione nell'ambito dell'articolo 4 dei loro utili, le compagnie d'assicurazioni sono considerate avere una sede stabile in uno dei due Stati a contare dal momento in cui, tramite un rappresentante, esse riscuotono premi sul territorio dello Stato di cui si tratta o assicurano rischi situati su questo territorio.

Con riserva delle disposizioni del secondo paragrafo del protocollo finale ad articolo 3[12], la sostanza e gli utili delle compagnie d'assicurazioni che mantengono sedi stabili nei due Stati possono essere ripartite nella proporzione esistente tra i premi riscossi dalla sede stabile e il totale dei premi riscossi dalla compagnia. Gli utili possono anche essere ripartiti applicando ai premi riscossi dalla sede stabile coefficienti fondati sui risultati medi conseguiti dalle grandi compagnie del medesimo ramo assicurativo situate nello Stato sul cui territorio si trova la sede stabile. Nei due casi sarà tenuto conto della norma contenuta nel settimo paragrafo qui sopra.

§ 9. Il reddito imposto non può eccedere l'importo degli utili industriali, commerciali o artigiani conseguiti dalle sede stabile, eventualmente compresi gli utili o vantaggi avuti indirettamente dalla sede stabile o che sono stati concessi ad azionisti, ad altri partecipanti o a persone aventi con loro interessi comuni, sia mediante fissazione di prezzi inadeguati, sia mediante altri vantaggi che non sarebbero stati concessi a terzi.

§ 10. Quando un'azienda di uno dei due Stati, a motivo della sua partecipazione alla gestione o al capitale di un'azienda dell'altro Stato, concede o impone a quest'ultima, nelle reciproche relazioni commerciali o finanziarie, condizioni diverse da quelle che sarebbero fatte a un'azienda estranea, tutti gli utili che sarebbero dovuti normalmente figurare nel bilancio di una delle due aziende, ma che sono stati invece in tal modo trasferiti all'altra azienda, possono – con riserva dei ricorsi applicabili in materia – essere aggiunti agli utili imponibili della prima azienda.

§ 11. Resta inteso che quando un'azienda, la cui sede si trova sul territorio di uno dei due Stati, mantiene un impianto commerciale o industriale sul territorio dell'altro Stato, la situazione di questo impianto circa la riscossione di tributi e di tasse di patente sarà regolata come se l'impianto di cui si tratta appartenesse a un'azienda dello stesso genere che abbia la sua sede sul territorio dell'altro Stato. Qualora sorga una doppia imposizione, è applicabile l'articolo 11 della convenzione.

§ 12. Le supreme autorità amministrative convengono inoltre di conchiudere, in caso di bisogno, per ciascun caso singolo o per determinati gruppi di casi, accordi particolari concernenti la ripartizione della competenza fiscale nel senso dell'articolo 4, terzo paragrafo[13].

12 Questa disp. è abrogata.
13 Questa disp. è abrogata.

Ad articolo 11

§ 1. La procedura prevista nell'articolo 11, primo paragrafo può essere iniziata senza che il contribuente abbia adito tutte le istanze della giurisdizione contenziosa; d'altra parte, l'introduzione di questa procedura non impedisce il contribuente di far valere i mezzi di ricorso che gli concede la legge.

§ 2. Di regola, il contribuente deve presentare il suo reclamo conformemente all'articolo 11, primo paragrafo, entro il termine di un anno a contare dalla fine dell'anno civile nel quale ha avuto conoscenza dell'esistenza di una doppia imposizione, sia in seguito alla notificazione dei conteggi d'imposta, sia mediante comunicazione di altre decisioni amministrative.

§ 3. La suprema autorità amministrativa nel senso della presente convenzione è, per la Svizzera, l'Amministrazione federale delle contribuzioni e, per la Francia, la Direzione generale delle imposte (Direction générale des Impôts).